LINEE GUIDA

PER GLI INCARICHI DI PERITI, CUSTODI ED AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE

- Visto il Protocollo tra il Tribunale e la Commissione Nazionale per le Libere Professioni, sottoscritto il 20 giugno 2024, ed al fine di assicurare l'uniforme applicazione di quanto convenuto e il necessario coordinamento tra i Giudici

adotta le seguenti

Linee Guida per gli incarichi di periti, custodi ed amministratori giudiziari

- 1) I Magistrati assegnano gli incarichi peritali, di custodia e amministrazione giudiziale di regola ai professionisti sammarinesi; ricorrono a professionisti esterni solo qualora difettino nei rispettivi albi le professionalità richieste dalla natura dell'incarico.
- 2) I Magistrati segnalano ai Consigli dell'Ordine o del Collegio competente il ritardo senza giustificato motivo da parte del professionista nel deposito dell'elaborato peritale.
- 3) L'entità del compenso non è predeterminabile al momento del conferimento dell'incarico, Il perito ha diritto esclusivamente all'acconto per il fondo spese, per cui, su richiesta del professionista, il Giudice autorizza il versamento della somma prima dell'inizio delle operazioni peritali. La stessa regola si applica ai custodi giudiziari.

a) Cause civili

- i. L'art. 2 sub 4.0 e 4.2 della legge n. 55/1994 e successive modifiche indica la procedura per il conferimento degli incarichi peritali: atteso il diritto delle parti di formulare quesiti aggiuntivi dopo l'accettazione dell'incarico, il fondo spese non può essere pari all'onorario che sarà liquidato dopo il deposito dell'elaborato.
- ii. La stessa regola si applica ai custodi giudiziari.

- iii. Il Giudice all'atto del conferimento dell'incarico, su richiesta delle parti, può richiedere al perito o al custode un preventivo di massima, non vincolante, al fine di consentire alla parte obbligata all'anticipazione di valutare la convenienza dell'incombente.
- iv. La liquidazione del compenso è effettuata dal Giudice entro il più breve tempo possibile, comunque non superiore a venti giorni, successivamente al deposito dell'elaborato: a tal fine la Cancelleria trasmette immediatamente il fascicolo al Giudice.
- v. Gli onorari peritali e di custodia giudiziale devono essere anticipati dalla parte che richiede la perizia o il provvedimento di sequestro o pignoramento con il quale viene nominato il custode.
- vi. Il decreto di liquidazione dell'onorario è titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata alla anticipazione (art. 2, sub 4.4 della legge n. 55/1994 e successive modifiche): il Giudice assegna alla parte obbligata il termine di sessanta giorni correnti per effettuare il deposito della somma liquidata e, in difetto, manda al Cancelliere di rilasciare al perito copia conforme del decreto di liquidazione munito della formula esecutiva; su istanza della parte interessata, dispone l'allegazione della perizia agli atti di causa.
- vii. La stessa procedura si applica per le somme dovute a titolo di custodia giudiziale.
- viii. La parcella deve recare l'opinamento dell'Ordine o Collegio professionale.
- L'opposizione al decreto di liquidazione è decisa con procedura sommaria dal Commissario della Legge, all'interno del fascicolo di causa: notificata l'opposizione al perito o al custode e alle parti avverse, il Giudice assegna il termine di 10 giorni per il deposito di memorie, decorso il quale, assegna alla parte opponente il termine di 10 giorni per la replica; decide quindi con decreto entro il termine di 10 giorni correnti. In caso di appello, il Commissario della Legge provvede allo stralcio degli atti relativi all'opposizione, mandando alla Cancelleria per l'estrazione di copia conforme del fascicolo, e prosegue nell'istruttoria del giudizio di merito.
- x. Per l'appello si segue la medesima procedura del primo grado, ferma restando la fissazione dell'udienza per la costituzione delle parti: il Giudice d'Appello decide con sentenza.
- xi. L'opposizione non sospende l'esecuzione *medio tempore* introdotta dal perito o dal custode giudiziale nei confronti della parte obbligata.

b) Procedimenti penali e rogatorie internazionali passive

- i) Le parti hanno il diritto di formulare quesiti aggiuntivi dopo l'accettazione dell'incarico (art. 13 legge n. 86/1974), per cui il compenso non può essere predeterminato: all'atto dell'accettazione il perito ha diritto di richiedere il deposito del fondo spese, che può ritirare.
- ii) La stessa regola vale per le custodie giudiziali.
- iii) Il Giudice, all'atto del conferimento dell'incarico, può richiedere al perito o al custode d'ufficio o se le parti lo richiedono un preventivo di massima, non vincolante, al fine di consentire di valutare la convenienza dell'incombente.
- iv) La corresponsione dell'onorario è effettuata dall'Ecc.ma Camera, che provvede secondo le disposizioni della Contabilità di Stato.
- v) La parcella di cui si chiede la liquidazione deve recare l'opinamento dell'Ordine o Collegio professionale.
- vi) Il Giudice, ricevuta la parcella, emette il decreto di liquidazione nel termine di 10 giorni dal deposito; il decreto di liquidazione è notificato all'Ecc.ma Camera, la quale può presentare opposizione nel termine di 10 giorni correnti.
- Commissario della Legge, all'interno del fascicolo processuale: l'opposizione è notificata al perito o al custode, al quale il Giudice assegna il termine di 10 giorni per il deposito di memorie, decorso il quale assegna all'opponente il termine di 10 giorni per la replica; decide quindi con decreto entro il termine di 10 giorni correnti, tenuto conto che l'opinamento accerta la corrispondenza della parcella ai tariffari e che si deve valutare solo se le attività indicate sono state compiute, nonché la difficoltà dell'espletamento dell'incarico. In caso di appello, il Commissario della Legge provvede allo stralcio degli atti relativi all'opposizione, mandando alla Cancelleria per l'estrazione di copia conforme del fascicolo, e prosegue nel giudizio di merito.
- viii) Per l'appello si segue la medesima procedura del primo grado, ferma restando la fissazione dell'udienza per la costituzione delle parti: il Giudice d'Appello decide con sentenza.
- ix) Per gli incarichi peritali e di custodia giudiziale conferiti a seguito di rogatorie internazionali passive, i compensi sono a carico dello Stato e sono liquidati dal Giudice della rogatoria nel rispetto dei tariffari, secondo quanto previsto nei punti precedenti; i compensi per gli incarichi di amministratore giudiziario (nominato

direttamente dal Giudice) sono a carico della società amministrata e sono liquidati dal Giudice sulla base dei tariffari, tenendo conto dell'attività richiesta e concretamente effettuata.

- 4) Nelle procedure concorsuali, i Giudici nominano, di norma, procuratore un solo professionista, il quale, nei casi in cui la complessità della procedura o la natura delle prestazioni lo richiedano, può essere autorizzato ad avvalersi di consulenti. In caso di nomina quali procuratori della procedura di due professionisti, l'onorario è unico ed è liquidato secondo quanto previsto dai tariffari.
- 5) I poteri e doveri dei custodi giudiziari di partecipazioni sociali (in caso di sequestro e pignoramento) e degli amministratori giudiziari di società sono determinati dalla legge (art. 24 per la custodia giudiziale, e art. 66, commi 4 e 5, in quanto compatibili, per l'amministratore giudiziario, della legge n. 47/2006 e successive modifiche). Pertanto:
 - a) Il custode giudiziale delle partecipazioni sociali:
 - i) interviene alle assemblee ed esercita il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi spettanti al socio;
 - ii) chiede al Giudice l'autorizzazione a partecipare all'assemblea; il Giudice, sentite le parti, può dare istruzioni sul comportamento che il custode dovrà tenere.
 - Il creditore e il socio debitore hanno entrambi interesse alla conservazione del patrimonio della società, che consente il permanere della effettività della garanzia: al di fuori delle deliberazioni che hanno incidenza sul patrimonio sociale e, dunque, sul valore della partecipazione, prevalgono per il custode le istruzioni del socio, comunicate, tuttavia, al Giudice del procedimento, che può disporre diversamente sentito il creditore.

b) L'amministratore giudiziario di società:

- è nominato direttamente dal Giudice: non è tale l'amministratore indicato dal custode delle partecipazioni sociali, il quale è nominato dall'assemblea della società, ha i doveri previsti dalla legge per gli amministratori di società, il suo compenso è stabilito dall'assemblea.
- è incaricato dell'ordinaria amministrazione: eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione necessari per prevenire irreparabili pregiudizi alla società sono autorizzati dal Commissario della Legge; alla fine dell'incarico deposita il rendiconto della gestione.

- iii) Con il decreto di nomina, il Giudice indica i poteri e doveri dell'amministratore giudiziario e pone a carico della società l'obbligo di corrispondergli il compenso, da determinarsi sulla base dei tariffari.
- 6) L'art. 37 della legge n. 22/2023 ha abrogato l'art. 59 della legge n. 85/1981: le perizie possono essere allegate agli atti anche se non registrate (ma comunque asseverate). Il perito può provvedere al deposito della perizia; il Giudice, con il provvedimento conclusivo del giudizio, manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio del Registro, per l'attivazione delle procedure per la riscossione dell'imposta evasa secondo le disposizioni della legge n. 85/1981 e successive modifiche.

A STRICE VIEW TO PRICE VIEW TO